

[ RIFORMA UE ] La nuova Ocm vino è in vigore dal 1° agosto. Al 15 settembre il termine per le domande

# Via a tre anni di estirpazioni Poi sarà solo libero mercato

[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Più competitività.  
Bruxelles ha deciso  
la progressiva  
abolizione  
del sistema di aiuti.  
Tocca alle aziende  
decidere: adeguarsi  
o uscire dal settore

Il 1° agosto è entrata in vigore la riforma dell'Ocm del mercato vitivinicolo. Porterà nel giro di sette anni alla completa liberalizzazione del settore: abolizione dei diritti di impianto, soppressione delle misure di distillazione, abolizione dell'aiuto ai mosti concentrati e rettificati.

Il regime di diritti di impianto terminerà il 31 dicembre 2015, quando si avrà la completa liberalizzazione del potenziale viticolo. Nel frattempo, l'Ocm intende accompagnare le imprese al nuovo

scenario attraverso due interventi di adattamento:

- un programma di estirpazione per i viticoltori meno competitivi;
- un programma di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti per migliorare la competitività di chi intende rimanere in attività.

Le prime misure saranno già attive dalle prossime settimane. Il 15 settembre scadono le domande per la prima annualità degli incentivi alla estirpazione dei vigneti; nelle prossime settimane le Regioni

apriranno i nuovi bandi per la ristrutturazione dei vigneti.

## [ DIRITTI DI IMPIANTO

Il potenziale viticolo europeo è attualmente regolato dal sistema dei **diritti di impianto**. La nuova Ocm del mercato vitivinicolo (Reg. Ce 479/2008) stabilisce che il **regime attuale dei diritti di impianto è prorogato fino al 31 dicembre 2015**; tuttavia gli Stati membri potranno prorogarlo fino al 2018 in ambito nazionale o regionale.

In altre parole, dal 2016 i

[ TAB. 1 - LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda	Campagna 2008/2009: entro il 15 settembre 2008
	Campagna 2009/2010 e 2010/2011: dal 1° luglio al 15 settembre
Superfici ammesse alla domanda	Tutte le superfici vitate ed effettivamente coltivate per vini da tavola, Igt, Doc e Docg.
Importo del premio di estirpazione	Variabile in base alle rese storiche dell'azienda (v. tab. 2).
Definizione di superficie vitata	La superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
Superfici escluse	Le Regioni possono dichiarare l'inammissibilità di alcune superfici al premio all'estirpazione, qualora l'estirpazione è incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le superfici escluse possono raggiungere al massimo il 3% della superficie vitata regionale.
Viticoltori esclusi	- chi non possiede le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole;
	- chi ha beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione e/o riconversione negli ultimi 10 anni;
	- chi ha superfici impiantate irregolarmente e non regolarizzate.
Criteri per la graduatoria in caso di domande in eccesso	- 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie aziendale;
	- 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
	- 2 punti ai viticoltori con età superiore tra i 55 ed i 60 anni;
Dimensione minima	- a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano.
	0,1 ettari.
Limite alla superficie estirpata	Le Regioni, in cui la superficie media della superficie vitata è superiore ad un ettaro (Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia), possono stabilire una dimensione minima di 0,3 ettari.
	- max 8% a livello nazionale; - max 10% a livello regionale.



175 mila

gli ettari estirpabili nell'Ue

58 mila

Il tetto per l'Italia

produttori non avranno più restrizioni agli impianti e potranno aumentare liberamente la loro superficie vitata e la loro produzione. L'obiettivo della riforma rimane quindi la completa liberalizzazione del settore, ma dopo un periodo transitorio che durerà altri sette anni.

#### [ BANDI PER 175 MILA ETTARI

Per accompagnare l'entrata in vigore della riforma, tenendo conto che la produzione di vino è attualmente eccedentaria, la nuova Ocm prevede l'estirpazione di 175 mila ettari a livello comunitario. La misura avrà una durata di tre anni (dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2010/2011).

L'estirpazione è volontaria per i viticoltori, ma obbligatoria per gli Stati membri. In altre parole, lo Stato membro deve obbligatoriamente aprire un bando per l'erogazione dei premi all'estirpazione. Tuttavia gli Stati membri possono limitare l'estirpazione. Infatti ogni Stato membro avrà la facoltà di arrestare l'applicazione della misura se verrà raggiunta la soglia dell'8% della superficie vitata nazionale; potranno essere escluse le zone di montagna e quelle a forte pendenza (entro un tetto del

[ TAB. 2 - IMPORTO DEL PREMIO (EURO/ETTARO)

RESA STORICA (HL/HA)	2008/2009 (*)	2009/2010 (*)	2010/2011 (*)
≤ 20	1.740	1.595	1.450
da > 20 a ≤ 30	4.080	3.740	3.400
da > 30 a ≤ 40	5.040	4.620	4.200
da > 40 a ≤ 50	5.520	5.060	4.600
da > 50 a ≤ 90	7.560	6.930	6.300
da > 90 a ≤ 130	10.320	9.460	8.600
da > 130 a ≤ 160	1.320	12.210	11.100
> 160	14.760	13.530	12.300

(\*) Campagna in cui è accolta la domanda di premio

3% della superficie vitata).

#### [ L'APPLICAZIONE IN ITALIA

In applicazione della nuova Ocm, il 23 luglio è stato emanato il Decreto ministeriale riguardante gli incentivi alla estirpazione dei vigneti (tab. 1). La scadenza delle domande per beneficiare del premio alla estirpazione per la prossima campagna, inizialmente prevista al 10 agosto, è stata fissata al 15 settembre. Le domande vanno presentate ad Agea o agli Organismi Pagatori Regionali. Per le prossime due campagne, le domande dovranno essere presentate dal 1° luglio al 15 settembre.

La domanda può essere presentata sia dal proprietario che dall'affittuario del vigneto. Il viticoltore non proprietario deve allegare alla domanda il consenso all'estirpazione sottoscritto dal proprietario.

Le domande devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di raccolta delle uve delle cinque campagne precedenti l'estirpazione: questa norma consente di evitare che il premio sia richiesto per superfici abbandonate o non produttive.

#### [ L'IMPORTO DEL PREMIO

L'importo del premio di estirpazione varia in base alle rese

storiche dell'azienda (tab. 2). La **resa storica** è stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa più elevata e la resa più bassa.

Il premio di estirpazione varia in funzione della resa in vino (ettolitri/ettaro), mentre la resa storica è dichiarata in base alla produzione di uva. Per questo motivo, il Decreto ministeriale stabilisce un **coefficiente di trasformazione** dell'uva in vino, calcolato nel seguente modo:

a) per i viticoltori che non trasformano le proprie uve in vino è quello che risulta dall'elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne;

b) per i viticoltori che trasformano le proprie uve in vino è quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.

Ad esempio un viticoltore con una resa storica di 90 q/ha di uve e un coefficiente di trasformazione del 75%, rientra nella fascia di resa in vino "da >50 a ≤90 hl/ha" e potrà ricevere un premio di estirpazione

di 7.560 €/ha per le domande presentate entro il 15 settembre 2008, 6.930 e 6.300 €/ha per le domande presentate nelle successive due campagne. Per i viticoltori che non abbiano condotto le superfici in modo continuativo si applica la resa storica delle regione amministrativa.

#### [ SUPERFICI ESCLUSE

Le superfici oggetto di domanda di premio all'estirpazione sono tutte le superfici vitate, sia di vini da tavola, che vini Igt, Doc e Docg.

Non possono beneficiare di premi le superfici che hanno ricevuto un contributo alla ristrutturazione e/o riconversione negli ultimi 10 anni. Non possono presentare la domanda di premio all'estirpazione i viticoltori che non possiedono le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole.

Le Regioni possono dichiarare l'inammissibilità di alcune superfici al premio all'estirpazione, qualora l'estirpazione è incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le Regioni devono stabilire le superfici inammissibili entro il 25 luglio 2008; per i prossimi anni entro il 25 giugno. Tali superfici non possono essere superiori al 3% della superficie vitata regionale (tab. 3) e devono ricadere in uno dei seguenti casi:

- zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine, con esclusione degli altipiani;
- zone la cui pendenza supera il 25%;
- zone terrazzate.

L'inammissibilità di tali superfici al premio all'estirpazione persegue l'obiettivo di impedire che i vigneti ad alto valore ambientale vengano estirpati. Per valorizzare e migliorare la competitività, tali

vigneti avranno priorità nelle misure di ristrutturazione e riconversione.

### GRADUATORIA NAZIONALE

Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibilità finanziaria, Agea dovrà redigere una graduatoria nazionale sulla base dei seguenti criteri:

- 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie vitata aziendale;
- 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
- 2 punti ai viticoltori con età tra i 55 ed i 60 anni;
- a parità di punteggio, è favorito il più anziano.

Nel caso di società, viene presa in considerazione l'età del legale rappresentante.

È evidente la volontà del legislatore di agevolare l'uscita di imprenditori anziani; in concreto i punteggi maggiori saranno attribuiti ai viticoltori con più di 60 anni che estirpano la totalità della superficie aziendale.

### NON PIÙ DI 58MILA ETTARI

Il Reg. Ce n. 479/2008 stabilisce la possibilità di respingere le domande di estirpazione se la superficie estirpata sul territorio nazionale raggiunge l'8% della superficie vitata di un Paese.

L'Italia ha applicato questo tetto all'estirpazione per impedire di impoverire eccessivamente il potenziale viticolo nazionale. Pertanto, in Italia le estirpazioni sovvenzionate non potranno superare i **58.435 ettari**, pari all'8% della superficie vitata nazionale. Qualora venga raggiunta questa soglia, Agea respingerà le domande di estirpazione.

Anche all'interno delle Regioni vige un limite all'estirpazione: Agea respingerà ogni ulteriore domanda di premio

TAB. 3 - I LIMITI PER LE ESTIRPAZIONI (ETTARI)

REGIONI	SUPERFICIE VITATA	SUPERFICI ESCLUSE (3%) (*)	SUPERFICI MASSIME (10%) (**)
Piemonte	55.118	1.654	5.512
Valle d'Aosta	726	22	73
Lombardia	24.030	721	2.403
Prov. Aut. Bolzano	5.240	157	524
Prov. Aut. Trento	9.844	295	984
Veneto	72.460	2.174	7.246
Friuli-Venezia Giulia	19.513	585	1.951
Liguria	1.941	58	194
Emilia-Romagna	61.266	1.838	6.127
Toscana	62.501	1.875	6.250
Umbria	13.757	413	1.376
Marche	19.187	576	1.919
Lazio	29.252	878	2.925
Abruzzo	37.407	1.122	3.741
Molise	6.282	188	628
Campania	28.100	843	2.810
Puglia	105.601	3.168	10.560
Basilicata	6.224	187	622
Calabria	12.716	381	1.272
Sicilia	128.144	3.844	12.814
Sardegna	31.131	934	3.113
Italia	730.440	21.913	73.044

(\*) Superfici che possono essere escluse dall'estirpazione.  
(\*\*) Limite di superficie oltre la quale non vengono accettate le domande di premio all'estirpazione. Fonte: Decreto ministeriale.

nelle Regioni nelle quali la superficie richiesta all'estirpazione superi il 10% della superficie vitata (tab. 3).

### LA TEMPISTICA

L'esito della domanda di estirpazione sarà comunicata da Agea all'agricoltore entro il 1°

febbraio 2009. In caso di accoglimento positivo, l'agricoltore dovrà provvedere all'estirpazione entro il 31 maggio 2009 (tab. 4). Agea erogherà l'aiuto previsto entro il 15 ottobre 2009.

Le stesse date sono valide per gli anni successivi, tenen-

TAB. 4 - LE SCADENZE PER IL PRIMO ANNO

Presentazione domanda da parte dei viticoltori	15 settembre 2008
Comunicazione ai viticoltori dell'accoglimento della domanda da parte di Agea	1° febbraio 2009
Estirpazione dei vigneti da parte dei viticoltori che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda	31 maggio 2009
Erogazione del premio all'estirpazione da parte di Agea	15 ottobre 2009

do conto che il regime di estirpazione è valido solo per tre campagne: 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

### TITOLI ALL'AUTO SULLE SUPERFICI ESTIRPATE

Gli agricoltori che partecipano al regime di estirpazione riceveranno, nell'anno successivo alla estirpazione, un **titolo all'aiuto** per ogni ettaro estirpato. L'importo del titolo è pari all'importo medio regionale della zona di riferimento (ma non superiore a 350 €/ha).

Un'altra novità importante riguarda l'ammissibilità di tutte le superfici a vigneto al regime di pagamento unico, a partire dal 2009. In altre parole, gli agricoltori potranno abbinare i titoli in loro possesso, anche alle superfici a vigneto.

### VERSO LA COMPETITIVITÀ

Il programma di estirpazione dei vigneti non deve essere visto come un incentivo allo smantellamento della viticoltura, ma come un invito alla riflessione per ogni vitivinicoltore. La nuova Ocm sancisce il passaggio ad un contesto decisamente più competitivo, per effetto di due modifiche radicali: abolizione delle restrizioni legate ai diritti di impianto e abrogazione di tutte le misure di mercato.

Un cambiamento che avrà degli effetti rilevanti; gli imprenditori vitivinicoli che ritengono di non essere preparati ad affrontare il mercato dovranno valutare attentamente la loro situazione: adeguarsi al mercato o uscire dal settore. Per questo motivo la nuova Ocm prevede una via di uscita ai produttori che ritengono di non essere competitivi di fronte al nuovo scenario, tramite l'abbandono della produzione, incentivata da un premio alla estirpazione. ■